Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 259 CSAT 16 del 17 gennaio 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.
I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.
E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).
Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI
Riunione del giorno 10 gennaio 2023
E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 38/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SP CARLENTINI (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti uno di penalizzazione in classifica ed € 100,00 di ammenda quale 1° rinuncia.
Campionato 3^ Cat. Gara: Melilli – Carlentini del 10.12.2022
C.U. n.34 del 15.12.2022 Delegazione Provinciale di Siracusa.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, debitamente notificati alla consorella, l'A.S.D. SP Carlentini, in persona del Suo Presidente, ha impugnato la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che gli incidenti sono da addebitarsi ad esclusivo fatto e colpa della consorella tant'è che due dei suoi tesserati, aggrediti nel corso della gara, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso del P.O. di Lentini.
Sostiene inoltre l'appellante che, a seguito degli incidenti, il ddg sospendeva la gara emettendo il triplice fischio finale e che solo dopo venti minuti lo stesso convocava i dirigenti accompagnatori perché richiamassero i loro giocatori in campo, ed infine che il rifiuto di scendere in campo è derivato dal fatto che non vi erano le condizioni di riprendere la gara perché l'arbitro, a dire della reclamante, non avrebbe adottato alcun provvedimento atto a ristabilire l'ordine in campo, perché non era presente la forza pubblica e perché, nell'approssimarsi dell'oscurità, l'impianto non era munito di adeguato impianto di illuminazione.
Fissata la comparizione è comparso il richiesta Presidente della reclamante, avendone fatto rituale e tempestiva, il quale ha insistito nei motivi del reclamo
Circa le doglianze, si rileva che l'unico soggetto preposto a stabilire se ricorressero o meno le condizioni per riprendere la gara è l'arbitro, e se questi ha ritenuto che, nello specifico, dopo avere preso il dovuto provvedimento disciplinare a carico del giocatore autore delle plurime violenze e riportato alla calma i tesserati coinvolti, vi erano le condizioni per giocare gli ultimi minuti della gara, la decisione assunta dal dirigente accompagnatore della Soc. Carlentini risulta del tutto illegittima anche in considerazione del fatto che negli incidenti non risulta coinvolto alcun tifoso.
Ne consegue pertanto il rigetto del proposto reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo, conseguentemente dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 44/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Antonino Giannotta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. EMIRI (PA) avverso squalifica per cinque gare dei calciatori sigg.ri Virzì Giuseppe, Arnone Salvatore, Bonanno Roberto, Calaiò David Salvatore; per quattro gare dei calciatori Di Maria

Marco, Furia Riccardo, Loddo Aldo, Rinicella Nicolò, Testagrossa Stefano, Vallecchia George; nonché l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.01.2023 per il sig Riolo Damiano e l'ammenda di €.300,00 per la società Emiri.
Campionato CALCIO a 5 C/2 girone A, gara / A.S.D. Emiri - A.S.D. Jato del 17/12/2022.
C.U. n.227 del 20/12/2022.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato (preannunzio di appello con richiesta documenti del 21.12.22, trasmessi alla richiedente con Pec del 22/12/2022, ore 15:44) l'A.S.D. Emiri impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che i propri tesserati si sarebbero limitati a difendersi dalle aggressioni subite dai tesserati dello Jato, senza dare vita ad alcuna rissa, ingenerata dall'ingresso in campo di alcuni tesserati dello Jato che, travolto l'addetto alla sicurezza, entravano in campo con l'intento di aggredire il giocatore Rappa Giuseppe, scatenando così l'ingresso in campo di altri tesserati dello A.S.D. Jato mossi dal medesimo intento e, d'altra parte, l'intervento dei compagni di squadra del Rappa nel tentativo di difenderlo ed allontanarlo dagli avversari con gesti piuttosto decisi.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che al 37' del 2° t. l'arbitro si trovava costretto ad sospendere la gara per l'ingresso in campo del calciatore locale Rappa Giuseppe, precedentemente espulso; successivamente il calciatore ospite Finazzo usciva dal rettangolo di gioco cominciando a prendersi a pugni e calci con un tifoso locale, poi seguito da tutti i calciatori e dirigenti ad eccezione del n.7 ospite, del n.13 locale, del dirigente accompagnatore ospite e dell'allenatore locale. Dopo alcuni minuti poiché la rissa continuava, ed alla luce dell'espulsione dei titolari, il numero dei giocatori sarebbe stato inferiore a tre per squadra, l'arbitro decretava la sospensione della gara, senza poter mostrare le notifiche di espulsione, stante l'assenza dei giocatori frattanto usciti dal recinto di gioco e ritenuti espulsi, "*dato che usavano violenza tra di loro*", e specificatamente individuati nel referto.
Sentito, altresì, il presidente della A.S.D. Emiri sig. Roberto Rampolla e rigettata la richiesta di acquisizione di filmati perché inammissibile, la Corte Sportiva rileva come la ricorrente non adduca alcun elemento atto a provare che tutti i propri tesserati coinvolti avessero agito per difendersi da aggressioni subite ed anzi, a pag. 2 del ricorso si legge "*non può escludersi che i propri tesserati abbiano posto in essere qualche atto di violenza nei confronti del singolo tesserato avversario*".
D'altra parte non vi è alcun dubbio sulla natura di condotta violenta degli atti posti in essere dai tesserati sanzionati (V. per tutti Corte Sportiva Appello Sez. Un. in CU n.114(CSA del 3/17) ma non anche della "particolare gravità" di cui all'art 19 C.G.S.
Tuttavia, ritiene la Corte che dagli elementi probatori esaminati emerga una differenza di comportamento tra i soggetti interessati con conseguente necessità di una rimodulazione delle sanzioni applicate. Invero, dal referto arbitrale risulta che i calciatori Di Maria, Loddo, Testagrossa e Vallecchia reagirono ai colpi dei giocatori ospiti, con conseguente riduzione della squalifica a tre giornate; mentre per i giocatori Rinicella e Furia che colpivano per primi i giocatori ospiti, potrà essere confermata la squalifica per quattro giornate. Mentre non può parlarsi di condotta "meramente partecipativa" alla mass-confrontation per il giocatore Virzì, assorbita per quest'ultimo la minore sanzione per espulsione, nonché per i calciatori Arnone, Bonanno e Calaiò, che "*si aggiungevano alla rissa*", secondo il referto arbitrale, denotando una maggiore volontarietà dell'adozione di una condotta violenta, e per i quali dovrà essere comminata la squalifica, ridotta rispetto alla decisione del Giudice sportivo, di quattro giornate.
Deve essere confermata l'ammenda di €.300,00 alla società Emiri, i cui tesserati davano luogo alla rissa e non avendo la società ospitante assicurato un adeguato servizio d'ordine, poiché invero l'addetto al servizio d'ordine, secondo il referto arbitrale, sul nascere della rissa scompariva, senza svolgere il proprio ruolo.
Così come deve essere confermata la sanzione della inibizione fino al 31.01.23 per il dirigente accompagnatore Sig. Riolo, che, alla luce del ruolo ricoperto, rende ancor più ingiustificabile la volontaria partecipazione alla rissa successivamente all'inizio della stessa.
In ragione di quanto sopra il gravame risulta solo parzialmente fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara; ragion per cui si ritiene di

dover rideterminare in termini più equi alcune delle superiori sanzioni, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre giornate la squalifica a carico dei calciatori Di Maria Marco, Loddo Aldo, Testagrossa Stefano e Vallecchia George; in quattro giornate quelle a carico dei calciatori Virzì Giuseppe, Arnone Salvatore, Bonanno Roberto e Calaiò David Salvatore. Conferma la squalifica per quattro giornate per i calciatori Rinicella Nicolò e Furia Riccardo.
Conferma l'inibizione fino al 31.01.23 per il dirigente accompagnatore Riolo Damiano, nonché l'ammenda di €.300,00 per l'A.S.D. Emiri.
Stante il parziale accoglimento del gravame dispone non addebitarsi la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 45/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. JATO (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Celestra Pietro, Geluso Giovanni, Di Lorenzo Giorgio e avverso ammenda di € 250,00.
Campionato C5 Serie C2 Girone "A" Gara: Emiri – Jato del 17.12.2022 – C.U. 227 del 20.12. 2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, l'A.S.D. Jato, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate chiedendone in parte la revoca ed in parte una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che: a) il calciatore Geluso Giovanni non avrebbe partecipato ad alcuna rissa ma nella sua qualità di capitano si sarebbe prodigato, unitamente ad altro calciatore della società Emiri, nel proteggere il direttore di gara così da consentirgli di potere rientrare senza alcuna conseguenza negli spogliatoi; b) il calciatore Di Lorenzo Giorgio non avrebbe partecipato ad alcuna rissa in quanto asseritamente assente al momento degli incidenti per come risulterebbe da una dichiarazione resa da un soggetto che lo avrebbe riaccompagnato a San Giuseppe Jato prima che finisse la gara; c) per il calciatore Celestra Pietro viene chiesta una rideterminazione della sanzione in termini più equi perché si sarebbe prodigato a dividere i contendenti ricevendo pure un pugno al volto da parte di un sostenitore della Soc. Emiri che, nel frattempo, era penetrato sul terreno di gioco.
Infine, per quanto riguarda l'ammenda ne chiede una rideterminazione in termini più equi in quanto l'ordine pubblico era di competenza della società ospitante.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione delle dichiarazioni sottoscritte da soggetti non identificati e non identificabili e, comunque, non tali da scalfire le risultanze probatorie provenienti dal referto di gara redatto dall'arbitro.
Sul punto occorre ricordare, ancora una volta, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. i referti redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara così come fanno piena prova, ai sensi dell'art. 62 C.G.S., per quanto riguarda il comportamento dei sostenitori.
Ciò posto dalla lettura del referto si rileva che al 37' del 2° t. l'arbitro è stato costretto a sospendere la gara perché:" *… durante una ripartenza ospite il n.5 locale,…, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco interrompendo l'azione, dopo la notifica dell'espulsione, l'unica che sono riuscito a mostrare, il n.12 ospite, Finazzo Daniele, apriva il cancello ed usciva dal terreno di gioco cominciando a prendersi a pugni e calci con un tifoso locale, da lì tutti i calciatori, titolari e non, lo seguivano partecipando anche loro. … Dopo avere aspettato qualche minuto e vedendo l'impossibilità della ripresa della partita, dato che la rissa continuava ed il numero di calciatori in tal caso sarebbe stato inferiore a tre per squadra viste le espulsioni dei titolari ho decretato la sospensione della gara. … Il n. 1 locale … colpiva il n.10 ospite Di Lorenzo Giorgio e questo rispondeva; il n.2 ospite, Celestra Pietro, colpiva il n.2 locale … che rispondeva; … il n.27 ospite Geluso Giovanni, colpiva il n. 4 locale, … , e*

questo rispondeva …".
Da quanto sopra risulta evidente come la tesi difensiva non trova riscontro per quanto riguarda i capi di reclamo relativi ai calciatori Geluso Giovanni e Celestra Pietro la cui squalifica va confermata risultando congrua e non suscettibile delle benché minima riduzione.
Parimenti infondato è il capo del gravame relativo alla sanzione dell'ammenda risultando anch'essa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione atteso che la responsabilità della rissa e della successiva sospensione della gara è da attribuire a fatto e colpa di un proprio tesserato che abbandonando il terreno di gioco ha raggiunto gli spalti iniziando a colpire con calci e pugni uno spettatore.
Di contro va accolto il capo del reclamo relativo alla squalifica del calciatore sig. Di Lorenzo Giorgio con conseguente rideterminazione della sanzione come da dispositivo ben potendo trovare applicazione l'attenuante per avere agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui ex art. 13 comma 1 lett. a) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Di Lorenzo Giorgio confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 47/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. Sporting Club NIPA (SR), avverso la decisione adottata dal GST di perdita della gara per 0-6.
Campionato provinciale di Calcio a 5 under 15, girone unico Siracusa, gara A.S.D. Sporting Club Nipa - Canicattinese del 16.12.2022
C.U. n. 37 della Delegazione di Siracusa del 22.12.2021.

Con preannuncio di reclamo del 23.12.2022 e successivo reclamo del 27 dicembre 2022, la A.S.D. Sporting Club NIPA, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato la decisione assunta dal GST con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali da quali risulta che la partita è stata sospesa al 27° minuto del secondo tempo a causa del comportamento posto in essere da persona del pubblico, non identificata, che ha assunto nei confronti del Direttore di Gara un atteggiamento minaccioso sfociato in contatto fisico (strattonamento), ha comminato a carico della odierna reclamante la sanzione della perdita della gara per 0 – 6, l'ammenda di euro 200,00 alla Società Nipa per assenza di servizio di ordine pubblico e la squalifica del campo della Nipa per n. 2 gare.
Con il detto reclamo la A.S.D. Sporting Club Nipa sostiene non essere rispondente al vero che la gara sarebbe stata interrotta al 27° del secondo tempo ma che, invece, si sarebbe conclusa regolarmente al 27° con il triplice fischio finale da parte dell'arbitro sul punteggio di 2 - 2, ammettendo tuttavia che il DG "sarebbe stato purtroppo urtato da un soggetto non appartenente alla A.S.D. Sporting Club Nipa in apparente stato confusionale".
Chiede pertanto in via principale l'annullamento della decisione impugnata con l'omologazione del risultato conseguito sul campo da gioco (2 – 2) o, in via subordinata, la ripetizione della gara.
Quanto sopra è stato ribadito in corso di audizione dal Rappresentante Legale della appellante che ne aveva fatta rituale richiesta. Nulla è pervenuto dalla controinteressata.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamante non ha fornito la prova documentale che il preannuncio di reclamo e il reclamo stesso siano stati regolarmente ricevuti dalla A.S.D. Canicattinese, mancando le relative attestazioni di avvenuta consegna.
Del che l'inammissibilità del reclamo con preclusione di qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo perché inammissibile e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 17 gennaio 2023

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA